

Agli operatori del settore lattiero-caseario

Alle Organizzazioni e Associazioni del settore
lattiero-caseario

Ai Centri di Assistenza Agricola

Agli Assessorati agricoltura delle regioni e
province autonome

OGGETTO: Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 (in Gazz. Uff. 13 giugno 2023, n. 136), convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103 (in Gazz. Uff. 10 agosto 2023, n. 186), art. 10 bis, comma 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano – integrazione del provvedimento dell'AGEA dell'8 maggio 2023 – prot. n. 33664

1. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario” (di seguito, anche: “L. 33/09”), artt. 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 quinquies 1;
- D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, (di seguito, anche: “L. 51/22”) recante, tra le altre, misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo e altre misure urgenti, art. 19 commi 3 bis, 3 ter e 3 quater;
- D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103 (di seguito, anche: “L. 103/23”), art. 10 bis comma 13.

2. Proroga dei termini per la presentazione dell'istanza di rateizzazione di cui all'art. 8 quinquies.1, comma 1, L. 33/09 ai sensi dell'art. 19, comma 3 ter, L. 51/22

Con il provvedimento dell'8 maggio 2023 – prot. n. 33664 al punto 4. rubricato “*Termini per la presentazione dell'istanza di rateizzazione di cui all'art. 8 quinquies.1, comma 1, L. 33/09 e ai sensi dell'art. 19, comma 3 ter, L. 51/22*” l'AGEA, ai sensi dell'art. 19, comma 3 quater della L. 51/22, ha stabilito nell'8 maggio 2023 la data di decorrenza del termine di 60 giorni per la presentazione delle istanze di rateizzazione di cui all'art. 8 quater della L. 33/09 per i soggetti che hanno ricevuto la notifica di un atto di riscossione da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, successivamente alla data del 1° aprile 2019 ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 10, della L. 33/09, specificando, pertanto, che il termine ultimo per la presentazione di tali istanze era il 7 luglio 2023.

In considerazione della disposizione in oggetto, che ha stabilito che “*I termini di cui al comma 3-ter dell'articolo 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono prorogati di ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della*

Documento pubblico

legge di conversione del presente decreto”, ad integrazione del punto 4. del provvedimento dell’AGEA dell’8 maggio 2023 – prot. n. 33664, si specifica che tutti i soggetti che hanno ricevuto la notifica di un atto di riscossione da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, successivamente alla data del 1°aprile 2019 ai sensi dell’art. 8 *quinquies*, comma 10, della L. 33/09 e in data antecedente all’8 maggio 2023, possono presentare, a pena di decadenza, l’istanza di rateizzazione, per il tramite di AdE-R, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della L. 103/23 (11 agosto 2023) e, quindi, entro e non oltre il **10 ottobre 2023**.

L’istanza, quindi, decorso il termine del 10 ottobre 2023, non può essere presentata a seguito dell’eventuale notifica di ulteriori atti di riscossione.

Il Direttore
Pier Paolo Fraddosio

<st

Documento pubblico